



## TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI

Il Giudice

premesso che l'istante TOMMASO PIERSANTI in data 7.3.2022 con l'avv. Luigi Benigno e con l'avv. Francesca Romana Capezzuto ha depositato ricorso ex art. 14 ter della l. n. 3/2012,

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito a mente dell'art. 9 co. 1 della l. 3/2012, atteso che il ricorrente risiede in Castel Madama (RM), Comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito,

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all' articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della l. 3/2012, in quanto l'istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della medesima legge e che non risulta che non abbia fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui al Capo II appena richiamato;

vista la relazione depositata dal dott. Massimo Pacella;

rilevato che la ricorrente è persona fisica in stato di "sovraindebitamento" secondo la definizione di cui all'art. 6, co. 2 lett. a) della l. 3/2012;

osservato che è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 9 co. 2 della l. 3/2012: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e che non sono stati compiuti atti dispositivi negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia di cui è stata indicata la composizione;

considerato che è stata depositata la documentazione di cui all'art. 9 co. 3 della l. 3/2012;

rilevato che sulla scorta della proposta di liquidazione, l'istante porrebbe a disposizione del ceto creditorio l'attivo costituito dal riscatto di polizze assicurative per un valore di € 40.789,40 nonché una provvista liquida mensile di € 652,08 per la durata di 4 anni;

considerato che la spesa di 1.407,92 appare congrua considerato che il nucleo familiare è composto da 5 persone e che le tre figlie risultano, allo stato, inoccupate;

osservato che non si ravvisano allo stato atti in frode ai creditori compiuti nell'ultimo quinquennio;

osservato che la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale della ricorrente;

rilevato che è stata depositata relazione particolareggiata da parte di professionista con funzioni di OCC che, come richiesto dalla legge, comprende: a) l'indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b)



l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'esame del patrimonio del debitore persona fisica; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 14 ter e 14 quinquies l. n. 3/2012

**DICHIARA APERTA**

La procedura di liquidazione dei beni di Tommaso Piersanti e, per l'effetto,

- a) Nomina liquidatore il dott. Massimo Pacella affinché svolga i compiti previsti dagli artt. 14 sexies ss. l. n. 3/2012;
- b) Dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisitati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) Sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali sino alla chiusura della liquidazione non essendovi crediti garantiti da ipoteca e da privilegio;
- d) Dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito di questo Tribunale con l'oscuramento di tutti i dati sensibili e dei nominati dei soggetti terzi, a cura della cancelleria;
- e) Fissa i limiti di cui all'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. n. 3/2021 in € 1.407,92 mensili con riguardo al sostentamento dell'intera famiglia e dichiara esclusi dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14 ter co. 6 della l. n. 3/2012;
- f) Dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività svolta

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Tivoli, 24.05.2022

Il Giudice

dott.ssa Anna Multari





## TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI

**Sez. Fallimentare**

**G.D. A DESIGNARSI**

**RICORSO**

**LIQUIDAZIONE DEI BENI**

*(ex artt. 9, comma 1 e 14-ter e ss)*

**Legge N. 3 del 27/01/2012 s.m.i.**

Per Piersanti Tommaso, nato a Tivoli (RM) il 30/09/1968, residente in [REDACTED] [REDACTED] (RM) (C.F. PRSTMS68P30L182L), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Benigno del foro di Napoli Nord (C.F. BNGLGU68E12A512B) e dall'Avv.to Francesca Romana Capezzuto del Foro di Roma (C.F. CPZFNC70M67H501S) con mandato allegato al presente atto e con loro elettivamente domiciliato in Aversa (CE) via A. Diaz n. 112 (ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c. p. c. i sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 081/8111557 pec: avvocatoluigibenigno@legalmail.it e pec francescaromana.capezzuto@avvocato.pe.it così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del dpr 11 Febbraio 2005 n. 68)

### PREMESSO

- che il ricorrente, così come accertato dall'Occ, versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art.6 L. 3/2012, caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile che determina la sua definitiva incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;



**STUDIO LEGALE**

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –  
AVERSA (CE)  
Tel. 081/8111557 – 334/3730846  
Email: avvluigibenigno@gmail.com  
www.studiolegalebenigno.it

**Prof. Avvocato**  
**Luigi Benigno**  
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

**STUDIO LEGALE**

Avv. Luigi Benigno  
Avv. Ernesto Palumbo  
Avv. Ilaria Romano

- che ai sensi del medesimo articolo della L. 3/2012 il ricorrente non è qualificabile “Consumatore”, in quanto le obbligazioni sono state contratte per finalità attinenti alla attività dell’impresa familiare;
- che territorialmente competente ex art. 9 co 1 della legge 3/2012 è il Tribunale intestato, poiché il ricorrente risiede nel circondario del tribunale da oltre 1 anno;
- che l’istanza è corredata dalla documentazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3 della legge 3/2012, come attestato dall’Occ;
- che alla domanda sono allegati, tra gli altri, l’inventario di tutti i beni del debitore, ex art. 14-ter co 3 cpv 1, recante specifiche indicazioni sul possesso;
- che alla domanda è allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che contiene:
  - a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assunzione delle obbligazioni;
  - b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
  - d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
- che ai sensi dell’art.7 comma 2 della legge 3/2012, come accertato dall’Occ, il ricorrente:
  - o non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012;
  - o negli ultimi cinque anni non ha avuto accesso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L.3/2012;
  - o non ha subito per cause a lui imputabili alcun provvedimento di annullamento, risoluzione o revoca dell’accordo ai sensi degli art. 14 e 14bis della L. 3/2012;

**STUDIO LEGALE**

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –  
AVERSA (CE)  
Tel. 081/8111557 – 334/3730846  
Email: avvluigibenigno@gmail.com  
www.studiolegalebegno.it

**Prof. Avvocato**  
**Luigi Benigno**  
**avvocatoluigibenigno@legalmail.it**

**STUDIO LEGALE**

Avv. Luigi Benigno  
Avv. Ernesto Palumbo  
Avv. Ilaria Romano

- ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, di cui si riporta in calce l'elenco dettagliato;
- che ha provveduto a depositare l'istanza per la nomina del Gestore della crisi presso l'Organismo di composizione della crisi istituito presso l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Tivoli;
- che l'Occ ha nominato quale Gestore della crisi il Dott. Massimo Pacella, iscritto presso l'Occ dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella circoscrizione del Tribunale di Tivoli, con studio in Tivoli (RM) alla via Piazza Garibaldi 13, PEC: massimo.pacella@pec.commercialisti.it;
- che ha fornito all'Occ con la domanda la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale con tutta la documentazione idonea alle verifiche ad egli demandate, ed ha formulato la propria istanza di liquidazione del patrimonio, riscontrata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato dall'Occ presso l'Odcec di Tivoli, dott. Massimo Pacella, che ha accertato, tra gli altri, la completezza della documentazione;
- che, in merito ai presupposti oggettivi, l'istante è venuto a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento per cause sopravvenute e per esso fa istanza di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio che, data la sua condizione economica, è da considerarsi unica soluzione all'indebitamento, come accertato dall'Occ;
- che il Gestore della crisi ha accertato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè egli:
  - risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012; il presupposto indicato all'art. 7, comma 1, e cioè lo stato di sovraindebitamento, è l'art. 6 al comma 2 che lo definisce come "... una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per



farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente...” secondo le scadenze originariamente pattuite;

- che in merito alle cause del sovraindebitamento e all'analisi della situazione debitoria complessiva, l'Occ ha accertato esse sono riconducibili, come rilevato dalla documentazione allegata e dalle banche dati pubbliche e private, ai debiti contratti in qualità di fidejussore/garante della [REDACTED], con sede legale in Strada Provinciale Empolitana Km 3,400 Castel Madama (RM), dichiarata fallita dal Tribunale di Tivoli con proc. R.G. Fall. N. 14/2005, fallimento chiuso con decreto dell'intestato Tribunale in data 24/06/2016, nonché per le garanzie prestate a favore della [REDACTED] con sede in Castel Madama (RM) [REDACTED] avente codice fiscale e n. d'iscrizione nel registro delle imprese di Roma [REDACTED]. Tale società è stata ceduta in fitto d'azienda alla Lesquisivoglie srl con atto del 20/06/2002 Prot. N. RM-2002-190849, è stata, quindi, posta in liquidazione volontaria ed è stata cancellata dal registro delle imprese il 07/12/2015; di tale società il debitore deteneva una partecipazione del 20%. L'istante è stato amministratore di entrambe le società, facenti capo a suoi familiari. Successivamente al fallimento [REDACTED] e alla messa in liquidazione [REDACTED] srl, l'istante è stato chiamato dai creditori a rispondere con i suoi beni dei crediti da egli garantiti a favore delle predette società con la vendita di tutti i suoi beni all'asta;

- che il ricorrente è stato attinto da ultimo in ordine di tempo dal pignoramento p.t. iscritto a ruolo presso il Tribunale di Tivoli N. R.G. 2021/1282 ad istanza della [REDACTED]

- che sono creditori del ricorrente, come dichiarato dal proponente e riscontrato dall'Occ anche attraverso la documentazione allegata alla istanza e le interrogazioni delle banche dati pubbliche e private nonché presso le agenzie fiscali, e come verificato con l'accesso ai fascicoli telematici delle procedure esecutive, nonché come comunicato dai creditori mediante la circolarizzazione dei debiti, quelli dettagliati nella tabella seguente:

Creditore	Causale	Grado	Importo deb. residuo
[REDACTED] SRI [REDACTED]	MUTUO/GARANTE [REDACTED] NONCHE QUALE EREDE DI NOVELLI ANNA	Chirografario	281.344,84
[REDACTED]	D.I./ATTO DI PRECETTO/GARANTI [REDACTED]	Chirografario	69.691,16
[REDACTED]	d.i. 136/2005 r.g. 835/2005 e d.i. 11818/02 r.g. 47904/02 = atto di precetto del 17/11/2020	Chirografario	777.286,65
[REDACTED]	D.I. 387/2002 R.G. 2385/2002 DEL 28/10/2002 Pign. P.t. del 24/09/2020	Chirografario	120.244,64
[REDACTED]	D.I. R.G. 34031/2003 DEL 30/05/2003 [REDACTED]	Chirografario	175.597,49
		<b>Totale creditori ante procedura</b>	<b>€ 1.424.164,78</b>

- che i crediti nominali ammontano ad €. 1.424.164,78, salvo correzioni e/o successive precisazioni, sebbene, benchè riscontrati dall'Occ nella relazione particolareggiata, è presente un refuso in essa per ciò che concerne il totale, in quanto in essa è riportato l'importo complessivo di €. **1.248.567,29, inferiore alla somma di tutti i crediti quivi ed ivi elencati.** Tra essi sono inclusi i crediti vantati dai creditori nei confronti della de cuius [REDACTED] mamma del debitore, avendo egli accettato l'eredità.
- Che in data 29/09/2021 [REDACTED] srl ha notificato un atto di pignoramento presso terzi per il d.i. n. 387/2002 R.G. 2385/2002 pignorando tutte le somme dovute e debende a qualsiasi titolo dal datore di lavoro fino a concorrenza dell'importo precettato di €. 120.244,64 aumentato della metà, oltre alle spese di notifica ed ai compensi professionali.
- Che come si può notare tutte le obbligazioni assunte dal debitore si riferiscono a garanzie a favore delle società riferibili ai suoi familiari, [REDACTED]
- che, in relazione al patrimonio del ricorrente nessuna possibilità vi è di soddisfare le obbligazioni a suo carico, tutte di grado chirografario;



**STUDIO LEGALE**

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –  
AVERSA (CE)  
Tel. 081/8111557 – 334/3730846  
Email: avvluigibenigno@gmail.com  
www.studiolegalebenigno.it

**Prof. Avvocato**  
**Luigi Benigno**  
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

**STUDIO LEGALE**

Avv. Luigi Benigno  
Avv. Ernesto Palumbo  
Avv. Ilaria Romano

- che, perdurando lo stato di sovraindebitamento, non potendo giammai far fronte ai debiti pendenti (definitività dello stato di sovraindebitamento), egli chiede di essere reimmesso nel circuito economico virtuoso, e intende accedere alla **procedura di liquidazione del patrimonio**, per la quale ricorrono i presupposti di cui alla legge 3/2012 e s.m.i.;
- che lo stipendio medio mensile netto percepito dal ricorrente nel 2021, è di €. 2.060,00, con cui egli deve contribuire insieme al coniuge al mantenimento della famiglia, composta dai coniugi e da tre figlie, inoccupate;
- che l'importo mensile disponibile per la procedura, salva diversa determinazione dell'Ill.mo Giudice delegato, è stato quantificato in €. 652,08;
- che in ordine alla meritevolezza, intesa quale diligenza nell'assunzione delle obbligazioni oltre che di assenza di atti in frode sia nella fase genetica che in quella funzionale dei rapporti di credito l'Occ ha accertato che essa sussiste, poiché il ricorrente non si è indebitato con colpa grave, malafede o frode né ha commesso azioni durante lo svolgimento dei rapporti obbligatori che potessero arrecare un danno ai creditori; il ricorrente non si è indebitato per beni voluttuari o per spese superflue tentando in tutti i modi di gestire gli impegni economici assunti. In ragione di quanto accertato dall'Occ il ricorrente non si è indebitato con colpa grave, ha subito bensì gli eventi dell'andamento negativo dell'economia che ha condotto una delle due società garantite al fallimento;
- che il ricorrente è un serio e stimato lavoratore, piuttosto attento a gestire le esigue entrate mensili per una famiglia di cinque persone, per cui si ritiene che egli meriti una seconda chance, per cui alla cessazione del programma di liquidazione, mediante ricorso al tribunale, possa beneficiare dell'esdebitazione. L'Occ ha accertato che nessun indebito arricchimento è stato da egli perpetrato a danno dell'erario e nessun atto in frode è stato compiuto, non riuscendo comunque per causa di forza maggiore ad adempiere le obbligazioni;



**STUDIO LEGALE**

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –  
AVERSA (CE)  
Tel. 081/8111557 – 334/3730846  
Email: avvluigibenigno@gmail.com  
www.studiolegalebenigno.it

**Prof. Avvocato**  
**Luigi Benigno**  
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

**STUDIO LEGALE**

Avv. Luigi Benigno  
Avv. Ernesto Palumbo  
Avv. Ilaria Romano

- che in merito alla situazione personale, familiare, economica e patrimoniale, l'Occ ha accertato che l'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dal ricorrente è reale, sopravvenuta e dimostrata dagli elementi ricostruiti nella proposta e nella relazione particolareggiata, alle quali ci si riporta;
- che in merito all'esdebitazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 14 terdecies della L. 3/2012 essa è applicabile, al termine del processo liquidatorio, per i debiti che residuano in capo al ricorrente. La disciplina ricalca quella dell'esdebitazione fallimentare: ricorso del debitore interessato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, decreto del Giudice, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità, che dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente.

Tutto quanto premesso, il ricorrente ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

### **CHIEDE**

che **l'Ill.mo Giudice Delegato**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quinquies, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14-ter e dell'art. 7 co 2 lett. a), b), c) e d) e, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori,

### **VOGLIA**

**1)** dichiarare con decreto l'apertura della procedura di liquidazione, al fine di affidare ad un liquidatore, preferibilmente allo stesso gestore della crisi per l'economicità e semplicità della procedura, la verifica dello stato passivo e la predisposizione del piano di riparto degli unici beni che formano l'attivo da liquidare, cioè i redditi futuri per la durata del programma di liquidazione;

**STUDIO LEGALE**

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –  
AVERSA (CE)  
Tel. 081/8111557 – 334/3730846  
Email: avvluigibenigno@gmail.com  
www.studiolegalebenigno.it

**Prof. Avvocato**  
**Luigi Benigno**  
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

**STUDIO LEGALE**

Avv. Luigi Benigno  
Avv. Ernesto Palumbo  
Avv. Ilaria Romano

- 2) sospendere, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione non essendovi crediti garantiti da ipoteca e da privilegio;
- 3) qualora non ritenga di nominare liquidatore lo stesso Occ, nominare a tal fine un liquidatore che proceda alla formulazione definitiva del programma di liquidazione;
- 4) disporre, ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma II, della L. 3/2012, tutti gli effetti protettivi per i creditori aventi titolo o causa anteriore, procedendo in primis alla sospensione delle procedure esecutive mobiliari presso terzi;
- 5) stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del decreto, se del caso ordinando l'oscuramento dei dati sensibili ai fini della protezione degli stessi (privacy), specie quelli di terzi che non assumono la veste di ricorrenti;
- 6) ammettere la soddisfazione in prededuzione nella misura sopra determinata dei compensi spettanti al professionista incaricato dall'O.C.C.;
- 7) disporre la sospensione e/o l'inibizione di qualsivoglia procedura esecutiva;
- 8) dichiarare anche ai sensi dell'art. 14 terdecies della L. 3/2012 la sussistenza dei presupposti di ammissibilità alla procedura nonché l'assenza di responsabilità del ricorrente connotata di colpa grave, malafede o frode, onde poter, permanendo lo stesso comportamento nel corso della procedura, al termine del processo liquidatorio, accedere al beneficio dell'esdebitazione per i debiti che residuano;

Con riserva di integrare la documentazione e/o allegazione ai fini dell'accoglimento della domanda di liquidazione del patrimonio del ricorrente.

SJ

Tivoli 07/03/2022

(Avv. Luigi Benigno) (Avv. Francesca Romana Capezzuto)



**STUDIO LEGALE**

Via. A. Diaz n. 112 – 81031 –  
AVERSA (CE)  
Tel. 081/8111557 – 334/3730846  
Email: avvluigibenigno@gmail.com  
www.studiolegalebenigno.it

**Prof. Avvocato  
Luigi Benigno**  
avvocatoluigibenigno@legalmail.it

**STUDIO LEGALE**

Avv. Luigi Benigno  
Avv. Ernesto Palumbo  
Avv. Ilaria Romano

Ai fini della normativa vigente in materia il contributo unificato è corrisposto in misura fissa di €.98,00.

**Si allegano i seguenti documenti:**

- Istanza di liquidazione del patrimonio con relativi allegati
- Relazione particolareggiata del Gestore della Crisi
- Allegati alla relazione particolareggiata
- Mandato avv.ti Luigi Benigno e Francesca Romana Capezzuto